



COMUNE DI
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
(Provincia di Foggia)

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14 del 28-07-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, e questo giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **19:10**, nella sala delle adunanze consiliare del Comune suddetto, alla **Prima** convocazione in seduta **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, risultano all'appello nominale:

Circiello Pompeo	P	DI FICCIO Giuseppe	P
ACCETTURO Natalino Alessio	P	CORBO Giovanni	P
SEPA Giuseppina	P	CASTELLI Ranieri	A
COLELLA Alfonso	P	VERLINGIERI Diego	P
ALBANESE Marina	A	CASTELLI Oscar	P
GARRUTO Lea	A		

-Consiglieri presenti n. 8 -Consiglieri Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. COLELLA Alfonso nella sua qualità di **PRESIDENTE del CONSIGLIO**. La seduta è pubblica.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Lacasella Giulia.

- Nominati scrutatori i Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica Revisore**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile-I Sett.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica-I Settore**

-Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Comunale **Di Ficcio Giuseppe**, che illustra l'argomento.

Aperta la discussione, prendono la parola i seguenti Consiglieri comunali:

-il Consigliere comunale Castelli Oscar, che deposita, agli atti, l'intervento.

-CHIUSA la discussione per mancanza di altri Consiglieri iscritti a parlare, il *Presidente* pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-UDITA la relazione del Consigliere Di Ficcio Giuseppe ed i successivi interventi da parte dei Consiglieri comunali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera 443/2019 basata sulla verifica e la trasparenza dei costi sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, soggetta ad un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria per i differenti servizi del trattamento, un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale.

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva

deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Rocchetta Sant'Antonio ha adottato **il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999**;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

DATO ATTO che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo;

CONSIDERATO, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Rocchetta Sant'Antonio è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi e per

gli effetti dell'art. 3 bis D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), agenzia istituita con Legge della Regione Puglia n. 20 del 4 agosto 2016, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che AGER ha proceduto all'esame della proposta del piano economico e finanziario presentato da questo Ente e dal soggetto gestore che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta;

RICHIAMATA la determinazione n. 122 del 12.04.2022, con cui Ager ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera 363/2021 ARERA del Comune di Rocchetta Sant'Antonio;

PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022-2025 da parte dell'AGER, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 343.757,00, ma che, a tale importo, occorre detrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di € 10.963,92;

RITENUTO avvalersi della facoltà offerta dal comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare il coefficiente Ka di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1...;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 98,00% dei costi fissi e l'88,00% dei costi variabili del costo complessivo ed il restante 2,00% dei costi fissi ed il 12,00% dei costi variabili alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 4% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2023, in considerazione della proroga dei termini di approvazione delle tariffe, che il versamento della TARI avvenga in n. 5 rate con scadenza rispettivamente al:

- 1° rata entro il 15 settembre 2023
- 2° rata entro il 15 novembre 2023
- 3° rata entro il 15 gennaio 2024
- 4° rata entro il 15 febbraio 2024
- 5° rata entro il 15 marzo 2024

Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2023.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della

pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 30 maggio 2023 (pubblicato in G.U. 31 maggio 2023, n. 126) che differisce al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 dal Responsabile del Settore Affari Generali e finanziari;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.13, Verbale n.13 del 20/07/2023, acquisito in data 21/07/2023 al prot.n.0006518, allegato al presente atto sotto la lettera **B**), per formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: Presenti n. 8 (otto), astenuti nessuno, votanti n. 8 (otto);

Con n. 6 (sei) voti favorevoli e n. 2 (due) contrari (Verlingieri Diego e Castelli Oscar), accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale:

D E L I B E R A

1. Di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di **APPROVARE**, per l'anno 2023, il documento Allegato "A" riportante l'articolazione tariffaria, sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario della TARI 2023 validato da AGER, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", di cui alla Tabella 1) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella 2) relativa alle utenze non domestiche.

3. Di **QUANTIFICARE** in € 332.793,08 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 2) del deliberato.

4. Di **DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite;

5. Di **STABILIRE** per l'anno 2023, che il versamento della TARI avvenga in n. 5 rate con scadenza rispettivamente al:

- 1° rata entro il 15 settembre 2023
- 2° rata entro il 15 novembre 2023
- 3° rata entro il 15 gennaio 2024
- 4° rata entro il 15 febbraio 2024
- 5° rata entro il 15 marzo 2024

Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2023.

6. Di **DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.

7. Di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente, il **Consiglio Comunale**, nella composizione di cui innanzi, stante l'urgenza di provvedere in ragione del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: Presenti n. 8 (otto), astenuti nessuno, votanti n. 8 (otto);

Con n. 6 (sei) voti favorevoli e n. 2 (due) contrari (Verlingieri Diego e Castelli Oscar), accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale:

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta alle ore 20:58.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lacasella Giulia

IL PRESIDENTE
F.to COLELLA Alfonso

Lì 25-08-2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

CHE copia della presente deliberazione:

-Viene affissa all'**Albo Pretorio Comunale on-line**, come prescritto dall'art.124, comma 1, D. Lgs. N.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **25-08-2023** al **09-09-2023** (n. 495 del reg. Pubbl.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera Prot. n., in data, alla Prefettura di Foggia ai sensi dell'art.135, comma 2, D. Lgs N. 267/2000;

E' esecutiva dal giorno 28-07-2023

-perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 28-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 25-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO
Provincia di Foggia

***PIANO FINANZIARIO
RELATIVO AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
2023***

PREMESSE

La presente Relazione di accompagnamento al PEF assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia reti ed Ambiente (ARERA) con deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. La delibera contiene le indicazioni relative all'MTR-2, ossia al metodo tariffario rifiuti, valido per il periodo dal 2022 al 2025, che stabilisce nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. L'elaborazione del PEF 2022-2025 deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del nuovo MTR-2 dove, all'articolo 27, vengono disciplinati i contenuti minimi del PEF.

L'Autorità ha approvato, con la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Gli schemi tipo per l'elaborazione della proposta tariffaria sono i seguenti:

- il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 27 del MTR-2;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 alla determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021.

1. Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio ha una popolazione al 31/12/2022 di 1687 (dato ISTAT) abitanti con una estensione territoriale di kmq.71,87, si trova a 630 m.s.l.m. e presenta una viabilità territoriale che va da 205 m.s.l.m. (min) a 722 m.s.l.m. (max) con una escursione altimetrica di 567 m.

La qualità della vita è l'obiettivo di fondo intrapresa da alcuni anni dall'Amministrazione comunale determinata e risolta nell'investire risorse economiche, umane e culturali per conseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ambientale.

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Rocchetta Sant'Antonio definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune si propone di perseguire. I servizi di gestione, riscossione e accertamento del tributo TARI sono gestiti direttamente dagli Uffici Comunali.

Gli obiettivi del Comune di Rocchetta Sant'Antonio sono:

- migliorare ancor di più il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale;
- ridurre la produzione di RSU da raggiungere sia attraverso la raccolta domiciliare (attivata a decorrere dal 2011 che sta dando buoni risultati -raccolta differenziata anno 2022 pari al 65,36%), sia proseguendo nelle campagne di sensibilizzazione poste in essere periodicamente, e rivolte soprattutto ai bambini in età scolare, di modo che la differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc) e il loro corretto smaltimento, diventi parte integrante della loro educazione e abitudine di vita. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione;
- ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si sostengono costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento;

La raccolta dei rifiuti attualmente è realizzata mediante il sistema c.d. "porta a porta".

L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di Rocchetta Sant'Antonio è "AGER PUGLIA" Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio per il servizio di **raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana**, ha un contratto di affidamento con la **Società Cooperativa Sociale Ecoalba**, p.i. 03555730716, con sede in Lucera (Fg) Strada Statale n. 160 Km.28+800, **giusto contratto rep. 1295/2022**, per ventiquattro mesi decorrenti dal 01.12.2022.

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico è effettuato dalla ditta ECOALBA viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali con la seguente frequenza:

- Giornaliera per lo spazzamento manuale;
- Settimanale con spazzatrice meccanica delle strade del centro abitato;

Le attività incluse nel servizio di gestione sono le seguenti:

- attività di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti;
- attività di trasporto e smaltimento presso i centri autorizzati dei rifiuti da raccolta differenziata;
- attività di spazzamento misto (meccanizzato e manuale);
- lavaggio delle strade.

3. Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo del gestore integrato del Comune di Rocchetta Sant'Antonio sono i seguenti:

- la società Biwind srl (via dell'Annunziata 13/2 – 20121 Milano – p.iva/c.f. 03723400713), impianto di recupero/smaltimento frazione organica;
- la società PROGETTO AMBIENTE - FOGGIA srl a socio unico (contrada Forcellara San Sergio sc – 74016 Massafra – p.iva/c.f. 02661000733), impianto di incenerimento con recupero di energia;
- Amiu Puglia con sede legale in Bari alla Via Francesco Fuzio ingegnere z.i. ed impianto di bio stabilizzazione sito in località Passo Breccioso in Foggia per recupero e smaltimento rifiuti indifferenziati.

4. Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenze delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dall'affidataria del servizio come da contratto stipulato con il Comune di Rocchetta Sant'Antonio.

FLUSSO DI RACCOLTA	FREQUENZA	MODALITA' ATTUAZIONE
UMIDO ORGANICO	3/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
SECCO INDIFFERENZIATO	1/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
CARTA E CARTONE	1/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
PLASTICA	2/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
VETRO E METALLI	1/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
INGOMBRANTI		PRENOTAZIONE
R.U.P. (FARMACI SCADUTI, PILE ESAUSTE, CONTENITORI T e/o F)		CONFERIMENTO PRESSO APPOSITI CONTENITORI DISLOCATI PRESSO I RIVENDITORI

Tra i servizi forniti dall'impresa ECOALBA Società Cooperativa, rientrano:

- il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni differenziate;
- l'attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni differenziate.

Non rientrano, invece, tra i servizi forniti:

- la raccolta e il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
- la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer.

Tra le attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, svolte dal Comune di Rocchetta Sant'Antonio, rientrano:

- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami);
- la gestione della banca dati degli utenti, dei crediti e del contenzioso.

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio prevede di raggiungere una percentuale maggiore di raccolta differenziata, tramite l'incremento della qualità dei servizi di concerto con la società affidataria del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti, in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2023

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	28.268,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	31.229,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	36.722,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	176.962,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	32.772,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		4.644,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		0,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		784,00 €

CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €	
	Acc Accantonamento		65,00 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		2.704,00 €	
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
	CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		2.675,00 €	
	fattore sharing b	0,00	coefficiente gradualità γ	0,00
			fattore sharing ω	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €	
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		1.284,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	di cui: Residuo RCND	0,00 €		
	Residuo RCU	0,00 €		
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €		
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento COSexp	0,00 €		
	recupero scostamento COVexp	0,00 €		

	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
RC Conguagli fissi	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		27.757,00 €	
	Oneri fissi		3.134,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		1,60%	
	TVa-1 Costi totali anno precedente		338.344,00 €	
Costi variabili effettivi			304.158,00 €	
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €	
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			10.963,92 €	
ΣTV - Totale costi variabili			293.194,08 €	
Costi fissi effettivi			39.599,00 €	
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €	
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €	
ΣTF- Totale costi fissi			39.599,00 €	

Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	332.793,08 €
---------------------	------------------------------------	---------------------

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 296.817,81	% costi fissi utenze domestiche	98,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 98,00\%$	€ 38.807,02
		% costi variabili utenze domestiche	88,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 88,00\%$	€ 258.010,79
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 35.975,27	% costi fissi utenze non domestiche	2,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 2,00\%$	€ 791,98
		% costi variabili utenze non domestiche	12,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,00\%$	€ 35.183,29

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza relativa alla TARI dell'anno 2023 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 296.817,81	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 38.807,02
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 258.010,79

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 35.975,27	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 791,98
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 35.183,29

Ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo della legge n. 147/2013 così come modificato dall'art.1, comma 27, della Legge 28/12/2015, n.208 (facoltà per gli anni dal 2014 al 2023 di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR 158/99).

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	72.265,85	0,75	801,68	0,60	0,232873	114,713948
1 .2	Due componenti	30.121,64	0,88	191,69	1,40	0,273237	267,665880
1 .3	Tre componenti	19.353,44	1,00	134,53	1,80	0,310497	344,141846
1 .4	Quattro componenti	16.944,72	1,08	113,96	2,20	0,335337	420,617812
1 .5	Cinque componenti	2.415,16	1,11	18,35	2,90	0,344652	554,450752
1 .6	Sei o piu' componenti	486,00	1,10	5,00	3,40	0,341547	650,045710
1 .1	Un componente-Residenti pensionati estero	637,00	0,75	5,00	0,60	0,077624	38,237982
1 .2	Due componenti-Residenti pensionati estero	247,00	0,88	1,00	1,40	0,091068	89,209214
1 .1	Un componente-Zona non servita	7.509,32	0,75	87,76	0,60	0,093149	45,885579
1 .2	Due componenti-Zona non servita	786,00	0,88	7,00	1,40	0,109295	107,066352
1 .3	Tre componenti-Zona non servita	654,00	1,00	5,00	1,80	0,124198	137,656738
1 .4	Quattro componenti-Zona non servita	513,00	1,08	4,00	2,20	0,134134	168,247125
1 .5	Cinque componenti-Zona non servita	368,00	1,11	3,00	2,90	0,137860	221,780301

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	1.772,00	0,52	6,83	0,030553	1,743516
2 .4	Esposizioni, autosaloni	1.530,29	0,52	5,92	0,030553	1,511218
2 .6	Alberghi senza ristorazione, b & b	397,00	0,99	12,62	0,058169	3,221549
2 .7	Case di cura e riposo	164,00	1,20	15,81	0,070508	4,035871
2 .8	Uffici, agenzie	502,00	1,05	13,43	0,061694	3,428320
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	428,30	0,63	8,27	0,037016	2,111110
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	709,00	1,16	13,27	0,068158	3,387476
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	85,00	1,52	18,68	0,089310	4,768505
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra	1.373,00	1,06	12,14	0,062282	3,099018
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	94,00	0,91	8,00	0,053468	2,042186
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	201,00	0,95	11,68	0,055819	2,981592
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	463,00	5,54	48,74	0,325513	12,442021
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	607,00	4,38	38,50	0,257355	9,828022
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	646,00	2,80	24,68	0,164519	6,300145
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	68,00	4,00	35,00	0,235027	8,934566
2 .21	Discoteche, sale giochi intrattenimento	285,00	1,02	8,95	0,059932	2,284696
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali - Zona non servita	91,00	0,63	8,27	0,014806	0,844444
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici - Zona non servita	193,00	0,95	11,68	0,022327	1,192636

